



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

IL Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca Costa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art 700 c.p.c., iscritto al n 4240/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi per l' anno 2024, promosso da

MANIGLIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall' avv Gravili Giuseppe

Ricorrente

contro

INPS, rappr e difeso dagli avv Marcello Raho e Renato Vestini

Resistente

sentite le parti;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19-6-2024,

letti gli atti e valutate le risultanze

OSSERVA E RILEVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. , Maniglio Giuseppe conveniva in giudizio l' INPS chiedendo ordinare all' Istituto di Previdenza il ripristino della pensione in godimento senza alcuna trattenuta.

A sostegno della domanda, il ricorrente, evidenziava che in data 3.3.2022 perveniva al ricorrente provvedimento di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo per gli anni dal 2016 al 2018 con conseguente cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli per n 155 giornate per ciascun anno; che avverso tale provvedimento aveva presentato ricorso pendente innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce; che l' INPS nelle more aveva iniziato un' attività di recupero indebiti come specificato nel prospetto riepilogativo mensile della pensione erogata al ricorrente sulla base di una verifica fondata su presunzioni e in assenza di un titolo esecutivo; che la trattenuta operata sulla pensione del ricorrente doveva ritenersi

illegittima in quanto l' importo della pensione erogata al netto delle trattenute, era inferiore al minimo vitale; sotto il profilo del periculum in mora evidenziava che la condotta dell' INPS costituiva una gravissima lesione dei diritti inviolabili del ricorrente privato del minimo necessario per poter vivere in maniera dignitosa.

L' INPS regolarmente citata chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 19.06.2024 il giudice riservava la decisione.

Ritiene il giudicante che il ricorso debba essere rigettato per difetto del requisito del "periculum in mora", quale presupposto concorrente alla verosimiglianza del diritto fatto valere (c.d. "fumus boni juris"), entrambi necessari per l'emissione dei provvedimenti d'urgenza ex art.700 c.p.c.

Ed invero, il periculum in mora si identifica nel fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Va rilevato al riguardo che, per costante orientamento giurisprudenziale, il pregiudizio può ritenersi imminente quando minacci di verificarsi da un momento all'altro, ed irreparabile quando, ove si verifichi, non sia possibile porvi rimedio con gli strumenti risarcitori esistenti, non essendo questi, in relazione alle effettive condizioni in cui si è venuta a trovare la persona, in grado di ripristinare integralmente lo "status quo ante".

Irreparabile è, dunque, il pregiudizio in tutto o in parte irrisarcibile, esclusa essendo anche la forma del risarcimento del danno per equivalente.

Orbene, nel caso di specie deve osservarsi, in relazione ai paventati danni, che il ricorrente si è limitato a fare genericamente riferimento al fatto che il protrarsi delle trattenute operate dall' INPS costituirebbe una gravissima e non più tollerabile lesione di diritti inviolabili del ricorrente il quale non avrebbe neppure il minimo necessario per poter vivere in maniera dignitosa e tuttavia non allega né documenta nulla in ordine alle proprie condizioni economiche personali e familiari al fine di provare che il reddito familiare, in assenza della prestazione richiesta, sia insufficiente a garantire un' esistenza libera e dignitosa.

Si ribadisce che, in virtù dell'orientamento costante della giurisprudenza, il grave pregiudizio non può ritenersi *in re ipsa*, ma deve essere provato.

Non potendosi certo ritenere configurabile il danno per il lavoratore

nel senso sopra precisato "in re ipsa", date le caratteristiche di atipicità e sussidiarietà dello strumento processuale prescelto, la cui funzione potrebbe essere detta di chiusura del sistema, non si ravvisa effettivamente quali bisogni primari del ricorrente, insuscettibili di ristoro, possano essere definitivamente compromessi, in tutto o in parte, nel tempo occorrente all'espletamento del giudizio di merito.

Sotto altro profilo, questo giudice non ignora che l'istante ha dedotto, altresì, che nelle more del giudizio di merito si potrebbe consolidare, assumendo connotazioni di irreparabilità, un danno a causa della situazione creatasi.

In relazione a tale danno tuttavia non si adducono circostanze precise, relative alla specifica situazione soggettiva del ricorrente, dalle quali eventualmente poter dedurre tale irreparabilità tanto più nel caso di specie ove nell'ipotesi di accertata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della provvidenza invocata nel corso giudizio di merito, l'INPS potrebbe corrispondere la stessa con arretrati e accessori attesa la sua solvibilità.

Tanto premesso, dunque, riscontrata la carenza dell'elemento del "periculum in mora", risulta superflua la valutazione in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito del "fumus boni juris" e, pertanto, la domanda cautelare deve essere rigettata, pur sussistendo giuste ed opportune ragioni, considerata la qualità delle parti e l'oggetto del giudizio, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese processuali.

Lecce 18.07.2024

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Francesca Costa